

RELAZIONE TECNICA

Sotto il profilo tecnico-finanziario, il provvedimento normativo proposto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni di cui si compone stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici – per questi aspetti – alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

In particolare:

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame prevede una modifica al decreto legislativo n. 148 del 2015, introducendo l'articolo 25-bis, che estende al settore dell'editoria la disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il riordino e la razionalizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di integrazione salariale e dei criteri per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali (tramite l'emanazione di un apposito decreto interministeriale previsto dal comma 10) determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in presenza delle quali potranno essere richiesti i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, vengono uniformati rispetto alla disciplina generale i requisiti di accesso dei lavoratori e le causali in presenza delle quali viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale (fatta eccezione per i casi di cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa che la normativa generale non prevede più dal 1° gennaio 2016, ma che la normativa speciale per il settore dell'editoria già tutelava).

La durata massima dei trattamenti coincide con le regole generali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (24 mesi nel quinquennio mobile), riducendo pertanto le attuali tutele che, per il settore dell'editoria, non stabiliscono limiti alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale.

Tale modifica normativa comporta un restringimento dei criteri di accesso all'ammortizzatore sociale e alle relative durate rispetto alla normativa attualmente vigente per il settore dell'editoria.

Effetti positivi per la finanza pubblica derivano anche dall'introduzione *ex novo* di una ulteriore fonte di finanziamento per i trattamenti di integrazione salariale costituita, per i poligrafici, dal contributo ordinario e addizionale e, per i giornalisti, del contributo addizionale.

Per quanto riguarda i giornalisti, l'INPGI ha stimato un gettito annuo di circa 900 mila euro che determinerà un miglioramento del saldo netto della gestione ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto.

In conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame prevede modificazioni all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, nella parte in cui disciplina il prepensionamento dei giornalisti. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto stabiliscono requisiti e regole più severi per l'accesso delle imprese editrici ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, in linea con i principi e criteri contenuti nella legge di delega, volti a ricondurre progressivamente le imprese editrici – per questi aspetti – alla disciplina generale attualmente vigente per la generalità delle imprese.

I nuovi parametri comporteranno un minore accesso ai prepensionamenti da parte dei giornalisti e pertanto una maggiore permanenza al lavoro di coloro che sono interessati al prepensionamento con conseguente maggiore gettito contributivo in entrata.

Anche le disposizioni di cui all'articolo 2 non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.